

Si premette che esulano dal seguente sunto gli aspetti di natura economico finanziaria di gestione dello Stabilimento, i meccanismi di prededuzione, accesso al credito e salvaguardia dell'indotto.

2012

Il procedimento di Riesame dell'AIA dell'ILVA del 2012, ha visto il Comune di Taranto esprimersi molto chiaramente in relazione all'effettiva attuazione delle relative prescrizioni. In particolare, giova riportare lo stralcio del Verbale della CdS del 18/10/2012 in cui li Sig. Sindaco si espresse in detti termini:

Il Sindaco del Comune di Taranto nel richiamare la drammatica situazione in cui versa la città e la latitanza delle Istituzioni nazionali nell'affrontare le criticità esistenti nel territorio tarantino si esprime favorevolmente a condizione che nell'ambito della cabina di regia prevista dalla Regione si provveda ad uno stretto controllo sulla effettività nello svolgimento delle azioni di risanamento da parte dell'ILVA a brevissimo periodo.

Posto che non vi è stata traccia della Cabina di Regia richiesta dalla Regione, essendo di fatto mutate le condizioni al contorno (all'epoca del Riesame, ILVA era ancora gestita dalla famiglia Riva a mezzo del dott. Ferrante), il Comune ha di fatto vincolato il proprio parere favorevole al realizzarsi di quanto prescritto, in coerenza con le migliori tecnologie disponibili, sotto stretta osservazione degli Organi preposti al controllo.

Con D.L. 207/2012 il Legislatore ha inteso dichiarare lo stabilimento **di interesse Strategico nazionale**, nonché immettere la stessa nel possesso dei beni (sequestrati dalla Magistratura) alle condizioni di cui all'AIA 2012 per 36 mesi (scadenza Dicembre 2015 poi prorogata dal successivo D.L. 191/2015). Si istituisce la figura del Garante.

2013

Il GIP del Tribunale ordinario di Taranto, a Gennaio 2013, ha sollevato questioni di legittimità Costituzionale in ordine alla Legge di conversione del D.L. 207/2012; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2013, per le ragioni ivi riportate, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate.

Con Decreto Interministeriale del 24/04/2013, sono stati adottati i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, ARPA e Regione hanno fatto ricorso al Tar Lazio per condivisibili ragioni metodologiche di approccio alla questione; i ricorsi sono stati respinti.

Con D.L. 61/2013, convertito con L. 89/2013, si è Commissariata l'ILVA, innescando il meccanismo del Piano Ambientale e del Piano Industriale (mai predisposto), si sopprime la figura del Garante, si attraggono in seno al MATTM le competenze relative alle Conferenze dei Servizi di autorizzazione delle opere di cui alle prescrizioni.

Al Commissario Straordinario, coadiuvato da un sub Commissario, nominati rispettivamente con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 giugno 2013 e del 17

giugno 2013, sono stati attribuiti “tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa”.

La stessa legge, all’art. 1 comma 5, ha previsto la costituzione di un Organo tecnico, il Comitato di Esperti, che, “sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell’Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (piano ambientale) che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’A.I.A.”.

L’approvazione del piano dei tre esperti equivale a modifica dell’ A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell’A.I.A. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 61/2013, ovvero non oltre il 3 agosto 2016.

Il giorno 11/10/2013 è stata pubblicata la proposta del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria cui sono seguite le osservazioni del Comune, puntualmente ignorate.

Con D.L. 101/2013, convertito con L. 125/2013 si è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, interne allo stabilimento, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale.

Con D.L. 136/2013, convertito con L. 6/2014, si modificano le norme precedenti e si inserisce il concetto in funzione del quale si intende rispettata “la progressiva adozione delle misure” se alla data di approvazione del piano ambientale si siano avviati l’80% degli interventi, quali che siano.

2014

Con D.P.C.M. 14/03/2014 (GURI 08/05/2014), si è approvato il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (piano ambientale) che ha operato “chirurgicamente” sulle attività in evidente ritardo, quali ad esempio le coperture dei parchi, la chiusura dei nastri trasportatori, l’adeguamento dell’area GRF e IRF.

Con D.L. 100/14, decaduto per mancata conversione in Legge, si innesca il meccanismo per cui il Piano ambientale si ritiene osservato, se al 31/07/2015 almeno l’80% delle prescrizioni con scadenza a quella data (non l’80 % di tutte le prescrizioni, ma solo l’80 % di quelle che scadono a quella data, e perciò le più semplici da rispettare!) siano attuate.

2015

Con D.L. 1/2015 convertito con L. 20/2015, il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali.

L’ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al D.L. n. 61/2013.

Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame.

Si ribadisce il concetto per cui il piano ambientale si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80%, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data.

L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario.

I residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

Si istituisce il CIS Taranto.

Con D.L. 191/2015 convertito con L. 13/2016, si dispone che entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, (decreto di autorizzazione dei filtri a manica sul camino E312 che prevedeva l'installazione dei primi due filtri entro l'8/03/2016 e dei restanti due entro il 27/02/2017) è fissato al 30 giugno 2017.

2016

Con D.L. 98/2016 si dispone che qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano Ambientale, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti nominato dal Ministero dell'Ambiente, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017.

Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano ambientale, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La modifica del Piano ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto,

sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Stato di attuazione delle prescrizioni

L'attuale assetto prescrittivo, così come puntualmente modificato dal legislatore a mezzo dei provvedimenti sopra richiamati, non consente un approccio tale da indicare una percentuale di completamento degli interventi alla data odierna.

Tanto più che si consente al potenziale acquirente una sostanziale modifica del Piano Ambientale in ragione della propria offerta di acquisto, con eventuale richiesta di differimento, di non oltre 18 mesi, rispetto alla scadenza (già oggetto di proroga) del 30 giugno 2017.

Di fatto, in disparte le prescrizioni dimensionalmente minori o di carattere gestionale di immediata attuazione, delle prescrizioni del 2012, così come allora istruite e delle relative scadenze, è rimasto poco o nulla.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, posta la sopra richiamata nuova scadenza, si evidenzia come gli interventi più risolutivi delle problematiche ambientali ad oggi non attuati in quanto più volte rinviati, siano:

- Prescrizione 1 – Copertura parchi primari;
- Prescrizione 4 – l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi;
- Prescrizione 16e – rifacimento refrattari delle batterie a lotti;
- Prescrizioni 16, 49 – installazione sistema proven e nuove docce si spegnimento in cokeria;
- Prescrizioni 16h, 70c – copertura aree scarico paiole GRF
- Prescrizioni 16i,40,51,58,65,67 – chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti;
- Prescrizione 42 – Filtri a manica batterie;
- Prescrizione 57 – Filtri a manica E312
- Prescrizione 70a – Aspirazione desolfurazione ghisa.

Prendendo in considerazione le auto dichiarazioni del Gestore, rese a mezzo delle relazioni trimestrali di aggiornamento di cui alla prescrizione 17 dell'AIA 2012, l'ultima delle quali è di Aprile 2016, al netto delle prescrizioni di cui all'AIA 2011, si rileva che delle 96 prescrizioni AIA 2012 e delle 18 prescrizioni del piano ambientale, **il Gestore avrebbe ottemperato a circa l'85% delle stesse.**

Giova richiamare il concetto in base a cui, detto calcolo aritmetico, non evidenzia in alcun modo gli interventi maggiormente significativi ed impattanti sul quadro emissivo di stabilimento.

A vantaggio di lettura, si evidenzia come l'autorità di controllo abbia costantemente proposto al MATTM (in circa 17 circostanze) di diffidare il Gestore in relazione a specifici ritardi, metodi di conduzione degli impianti o eventi di natura straordinaria.